TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 2/2026

Procedimento Disciplinare RPNI n. 3/2026

Avv. Avilio Presutti – Presidente

Avv. Giandomenico Boglione – Componente relatore

Avv. Marco Tupponi - Componente

resa a definizione del procedimento disciplinare RPNI n. 3/2026 a carico (…)

Cenni in fatto e svolgimento del procedimento.

1. Il deferimento concerne l'esclusione di (…) dalla regata (…) ed ha il suo antefatto nell'edizione 2025. In quella occasione il (...) aveva rivolto al (...) un epiteto irripetibile (vergandolo di suo pugno in luogo della firma su un documento che è qui in atti) e per tale evento era stato sanzionato con squalifica della imbarcazione. Il (...) gli aveva inviato un duro richiamo ma, in quella sede, non gli aveva affatto comunicato che sarebbe stato automaticamente escluso dalle edizioni successive, né aveva stabilito condizioni precise per poter tornare a partecipare a quella manifestazione. La vicenda non aveva avuto alcun seguito di carattere disciplinare.
2. Passiamo alla edizione 2026. Per quanto qui rileva, con comunicazione del 23 gennaio 2026 il (...) chiese se la presentazione di nuova domanda di iscrizione (avvenuta per il tramite di …) dovesse essere intesa quale accettazione, da parte del (...), delle precedenti contestazioni (quelle relative alla regata 2025) e quale forma di ravvedimento in relazione a quanto allora avvenuto. Nella sostanza, l'accettazione della domanda di iscrizione fu sottoposta alla condizione della messa in atto, ad opera del (...), di una condotta ulteriore alla sanzione tecnica già scontata nella edizione 2025. Con successiva mail del 30 gennaio 2026, il (...) precisò che, in difetto di comunicazioni ritenute adeguate sul comportamento che aveva condotto alla squalifica del 2025, avrebbe tenuto conto di tale circostanza non accettando la partecipazione personale di (...). Dopo ulteriori interlocuzioni, il 5 febbraio 2026 (...) inviò una comunicazione nella quale, pur mantenendo la propria ricostruzione dell'episodio e le proprie contestazioni sul procedimento del 2025, dichiarò che non era stata sua intenzione offendere alcuno, riconobbe l'inopportunità dell'espressione utilizzata e formulò scuse, manifestando altresì la sua disponibilità ad un confronto chiarificatore. Non risultano, tra tale comunicazione e la

successiva determinazione del (...), fatti nuovi o ulteriori condotte dell'interessato. Nondimeno, l'11 febbraio 2026 il (...) confermò per iscritto che (...) non era persona autorizzata a partecipare alla manifestazione. Il 1° marzo 2026 (...) formalizzò il ritiro dell'imbarcazione, dichiarando di non essere riuscito a reperire un sostituto. Il (...) autorizzò, in via eccezionale, il rimborso integrale della quota di iscrizione, benché tale restituzione non fosse prevista dal Bando di regata.

3. Dai fatti così sintetizzati la Procura trae la conclusione che il divieto di partecipazione alla edizione del 2026 si basa sullo stesso fatto del 2025 e non su nuovi comportamenti. Per questo, pur precisando che non si può applicare automaticamente la regola del *ne bis in idem* in senso tecnico, ritiene che l'esclusione abbia prodotto un'ulteriore conseguenza afflittiva per lo stesso episodio, assimilabile sostanzialmente ad una riedizione della precedente squalifica. Aggiunge che le motivazioni dell'esclusione non risulterebbero contestuali giacché queste sarebbero state rese solo successivamente in sede di difesa nella fase del predeferimento ove il (...) ha chiarito che, vista la peculiarità del caso, si era dato corso all'esclusione per proteggere personale e collaboratori e per prevenire il verificarsi di nuovi episodi incresciosi (nota 20 luglio 2026). Conseguentemente, la stessa Procura ha chiesto il deferimento a giudizio (…) contestando loro (…) la violazione dei doveri di lealtà e rettitudine sportiva.
4. I (...) hanno presentato distinte memorie. Tra i vari argomenti addotti, ivi si sottolinea che non vi sarebbe nella specie alcuna ultrattività della sanzione del 2025 poiché sono state, rispettivamente, applicate due distinte regole: nel 2025, la RRS 69 per cattiva condotta del (...); nel 2026, la RRS 76.1 per evitare il rischio che il (...) potesse dar luogo a problemi col personale. La motivazione del diniego di ammissione del 2026 sarebbe stata chiara e nota al (...). Comunque la Procura avrebbe dovuto distinguere il concreto apporto dei (...) non potendo la responsabilità disciplinare essere addossata in via orizzontale.
5. All'udienza del 22 ottobre 2026, le parti hanno illustrato oralmente le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio che la lettura complessiva della vicenda imponga di affermare la responsabilità disciplinare degli incolpati.
2. Va preliminarmente disattesa l'obiezione per la quale il potere della Procura si sarebbe consumato a causa dell'inutile spirare del termine previsto dall'art. 44.4 RdG. L'attività della

Procura che si assume tardiva ha infatti avuto luogo entro i termini previsti, calcolati tenendo conto del periodo di sospensione feriale (art. 42 bis RdG, applicabile anche alla fase di indagine). D'altra parte (circostanza rilevante agli effetti del divieto di abuso del diritto) nessuno ha a suo tempo lamentato alcuna violazione dei diritti di difesa e le parti hanno ampiamente avuto modo di illustrare le rispettive posizioni.

3. Va anzitutto esaminata la questione della provenienza della notizia disciplinare. Anche a voler ritenere che la comunicazione del 18 marzo 2026 non costituisse, in senso proprio, un esposto (…) o che mancasse uno specifico mandato associativo al suo Presidente, ciò non precludeva alla Procura Federale di acquisire d'ufficio una notizia di possibile rilievo disciplinare e di svolgere i conseguenti accertamenti. Parimenti, la mancata proposizione da parte di (...) di un autonomo esposto o della richiesta di riparazione prevista dalla RRS 76.3 non determina improcedibilità dell'azione disciplinare. Tali circostanze rilevano semmai sul piano della necessaria autonomia e consistenza della prova dell'illecito, ma non incidono sulla potestà della Procura di procedere d'ufficio.
4. Nel merito occorre muovere dal testo vigente della Regola 76.1 RRS. Ciò, ovviamente, non agli effetti della regata (in relazione alla quale non è stata neppure presentata domanda di *redress* ex art. 76 RRS) ma per verificare se l'esercizio dei relativi poteri non sia stato distratto dal suo fine tipico ed utilizzato (impropriamente) per giustificare un trattamento discriminatorio nei confronti del (...).
5. La versione 2025-2028 della RRS 76.1 attribuisce all'Autorità Organizzatrice o al (...) di Regata un potere discrezionale: questi possono rifiutare o cancellare l'iscrizione di una barca o escludere un concorrente, purché la decisione intervenga nel termine previsto dalla Regola e sia sorretta da una *proper reason*. La disposizione non limita dunque l'esclusione ai soli casi di difetto dei requisiti formali di ammissione. Peraltro, l'introduzione dell'aggettivo *proper* nella disciplina 2025-2028 rafforza il limite sostanziale al potere: la ragione di non ammissione deve essere dunque concreta, pertinente alle esigenze della manifestazione, attuale, non arbitraria, capricciosa o discriminatoria e deve esporre chiaramente l'effettivo fondamento della decisione. In sintesi, la RRS 76.1 va letta nel senso di precludere l'esercizio irragionevole o meramente potestativo del potere di non ammissione ivi contemplato.

6. Occorrono elementi attuali e ulteriori, apprezzabili al momento della nuova decisione, dai quali possa ragionevolmente ricavarsi un concreto rischio di reiterazione ovvero un'esigenza

preventiva specificamente riferibile alla manifestazione celebranda e comunque gli elementi in questione debbono risultare di una intensità tale da mettere seriamente a repentaglio l'evento. Diversamente, la Regola 76.1 si risolverebbe in un mezzo non proporzionato al rischio e verrebbe allontanata dal suo fine tipico che è (solo e soltanto) quello di tutelare il corretto svolgimento della regata e non anche lo strumento per far rilevare *sine die* gli effetti di una squalifica già eseguita (per di più al di fuori del procedimento disciplinare e delle garanzie che lo assistono).

7. Il Collegio ritiene tuttavia di dover distinguere l'effettiva esistenza della cd. *proper reason* dalla sua forma di comunicazione. La Regola 76.1 non impone l'adozione di un provvedimento motivato secondo i modelli propri dell'atto amministrativo o giurisdizionale né prescrive in termini generali una motivazione contestuale formalizzata per iscritto. È chiaro peraltro che la *proper reason* (da fornirsi prontamente per iscritto se richiesta dalla barca o dal concorrente) deve già sussistere (ed esser oggettivamente riconoscibile da tutti come tale) nel momento in cui l'esclusione viene deliberata: non può essere costruita successivamente, sulla base di giustificazioni sopravvenute o diverse da quelle che determinarono in concreto la decisione o, ancora, sulla base di una diversa lettura di precedenti comunicazioni tra le parti.
8. Applicando tali principi alla vicenda in esame, ritiene il Collegio che la documentazione in atti non consenta di ritenere provata, al momento dell'esclusione dell'11 febbraio 2026, una *proper reason* dotata dei necessari requisiti di attualità e concretezza. Nel giugno 2025 il (...) aveva sì preannunciato che non sarebbe stato tollerato il ripetersi di comportamenti analoghi ma una tale affermazione (non sarà tollerato il ripetersi di comportamenti analoghi), lungi dal potersi leggere come promessa di esclusione dalle future edizioni, presuppone l'esatto contrario: un determinato comportamento può infatti esser reiterato solo se vi è una nuova partecipazione (che, quindi, non viene affatto esclusa dalla comunicazione del giugno 2025). Nel gennaio 2026, in assenza di nuovi episodi o ulteriori circostanze, la partecipazione personale di (...) fu invece collegata all'accettazione delle contestazioni del 2025 e ad un richiesto ravvedimento. Il 5 febbraio (...) formulò comunque scuse e si dichiarò disponibile ad un confronto. Tra tale comunicazione e l'esclusione dell'11 febbraio non intervennero ulteriori comportamenti o fatti idonei ad aggravare la valutazione del rischio. Si vede bene, dunque, che la ragione più specificamente riferita alla tutela del personale e alla prevenzione di futuri episodi risulta esposta in forma compiuta soltanto nelle successive difese del (...) del luglio 2026.

9. Il giudizio del Collegio non deriva, pertanto, dall'affermazione che il pregresso disciplinare non possa mai rilevare neppure come fatto storico, né tantomeno dall'applicazione automatica del principio del *ne bis in idem*. Discende dalla diversa constatazione che, in questo specifico caso, gli atti non consentono di ritenere sussistenti, al momento della decisione di non ammettere il (…), elementi ulteriori e attuali capaci di attribuire capacità qualificatoria al fatto del 2025 ai fini di una *proper reason* autonoma per l'esclusione del 2026. In assenza di tali elementi, l'esercizio della facoltà prevista dalla Regola 76.1 ha nella specie superato il confine della discrezionalità organizzativa e si è tradotto nell'attribuzione al medesimo episodio di un ulteriore effetto preclusivo non previsto dalla decisione disciplinare originaria. In una parola: la vicenda non supera un doveroso *stress test* condotto alla stregua dei principi di proporzionalità e di massima partecipazione.

10. Va da sé che quanto si qui osservato è destinato a rilevare anche sul più generale piano dei doveri di lealtà e rettitudine sportiva ex artt. 61 RdG e 2 del Codice di comportamento sportivo CONI. La condotta qui esaminata, infatti, non esaurisce i suoi effetti nell'ambito della singola regata coinvolta ma rileva anche quale azione capace di incidere sull'intero e più ampio ordinamento FIV. La funzione dell'art. 76.1 delle RRS è quella di tutelare l'ordinato svolgimento del singolo evento sportivo. Le disposizioni poste a fondamento del deferimento tutelano invece il distinto (e ben più ampio) interesse della Federazione a che i comportamenti dei suoi associati siano sempre irreprensibili. Ciò di cui è dato dubitare allorché, come è avvenuto nella fattispecie, i poteri consentiti dalla RRS 76.1 siano stati più volte ventilati dal (...) per far (nuovamente) pesare nei confronti del (...) la sua (peraltro assolutamente deprecabile) condotta del 2025. I principi che presidiano l'agire della Federazione vogliono infatti che chi dispone del potere di ammissione ad una regata lo eserciti con prudenza e in modo trasparente così da scongiurare anche solo il mero sospetto che dietro un'esclusione si annidino ragioni non meritevoli di tutela. Il provvedimento di ammissione ad una regata è infatti un atto col quale si maneggiano diritti degli associati all'interno di un ordinamento che è regolato dal principio democratico sicché esso può esser conculcato solo col massimo rigore ed attenendosi alla regola che, nei casi dubbi, è sempre preferibile consentire la partecipazione.

11. Ciò posto, ai fini della misura della sanzione, il Collegio ritiene che questa debba esser computata dando adeguato rilievo ai plurimi elementi favorevoli agli incolpati ex art. 69 RdG. La prima circostanza consegue alla constatazione che l'infrazione si iscrive in un contesto nel quale la condotta del (…) (da lui stesso -eufemisticamente- definita non ortodossa) può aver inciso sullo stato d'animo degli organizzatori e sulle relative scelte (da compiersi oltretutto in un quadro giuridico di non scontata lettura). La seconda è che risulta disposto il (non previsto) rimborso integrale della quota di iscrizione. La terza (a parere del Collegio assai rilevante poiché diretta al ristabilimento di quel clima autenticamente sportivo che deve accompagnare ogni ambito della vita associata all'interno dell'ordinamento FIV) consiste nell'apertura alla partecipazione del (…) per l'edizione 2027. Alla stregua degli artt. 67 e 69 RdG, tali circostanze giustificano l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500 (cinquecento) per ciascuno dei Circoli incolpati.
12. Va soltanto precisato, dal punto di vista della necessaria personalità delle condotte disciplinarmente rilevanti, che le decisioni del (...) (allorché esso sia costituito da più … e non vi sia stata tra essi una previa, conoscibile e ben definita suddivisione di compiti scorporabili) sono tutte riconducibili ai singoli componenti dell'associazione temporanea. Ciò, ovviamente, a meno che taluno di tali componenti non abbia formalizzato il proprio dissenso, del che non v'è traccia nella vicenda che ci occupa, nella quale le comunicazioni ritenute dal Collegio significative agli effetti della presente decisione risultano per lo più rese a nome del (...) nel suo insieme (cfr., ad esempio, mail 30 gennaio 2026).

P.T.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, irroga a ciascuno degli incolpati la sanzione pecuniaria di euro 500 (cinquecento).

F.to Avv. Avilio Presutti

F.to Avv. Giandomenico Boglione

F.to Avv. Marco Tupponi